



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

DETERMINA N. 01/14/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/8 AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA
4, LETT. D), DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 680/13/CONS**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante: “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la propria delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*” (di seguito, Regolamento);

VISTA l’istanza assunta al protocollo dell’Autorità n. DDA/0000001 del 4 aprile 2014, presentata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento, e la relativa documentazione allegata, con la quale è stata segnalata la presenza, sul sito www.km-zero.eu, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di un’opera di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Media

carattere fotografico, denominata “*Tramonto su Castel del Monte*” di cui dichiara di essere titolare dei diritti d’autore il signor Giovanni Carrieri;

RILEVATO che, dai primi accertamenti effettuati, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

RILEVATO, tuttavia, che l’opera in questione alla data dell’11 aprile 2014 risulta essere stata rimossa e sostituita, alla data del presente provvedimento, con una diversa fotografia del medesimo monumento;

CONSIDERATA, pertanto, la sopravvenuta mancanza dei presupposti per l’avvio di un procedimento ai sensi del Regolamento;

DISPONE

l’archiviazione dell’istanza n. DDA/8 ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera d), del Regolamento, per manifesta infondatezza.

Roma, 15 aprile 2014

IL DIRETTORE
Laura Aria